

Allegato "B" al repertorio 27072/10638

STATUTO FONDAZIONE

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "MEDICINA A MISURA DI DONNA - ONLUS" ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9 e sede operativa in Torino, via Ventimiglia n. 3, presso la Direzione della Struttura Complessa a Direzione Universitaria Ginecologia e Ostetricia 1 dell'Università di Torino, Ospedale S. Anna.

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica ed è volta allo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, scopi della Fondazione sono i seguenti:

1. promuovere l'umanizzazione dell'ospedale e la sdrammatizzazione dell'impatto della donna bisognosa di cure e della sua famiglia con le strutture sanitarie che operano specificamente in campo ginecologico e ostetrico;

2. promuovere iniziative volte a garantire la sicurezza e a migliorare la qualità di vita della donna assistita sia in ambito ospedaliero che in altri ambiti;
3. sostenere la ricerca scientifica e tecnologica in ginecologia e ostetricia;
4. incentivare l'eccellenza tecnologica e l'alta specialità;
5. favorire la crescita professionale degli operatori (professionisti e volontari) che assistono le donne con problemi ginecologici e ostetrici, anche mediante l'offerta di formazione e informazione effettuata con qualsiasi mezzo.
6. promuovere e sostenere iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione nel campo della salute.

La Fondazione intende pertanto ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività, nonché acquistare materiali e strumenti utili a far sì che scienza, tecnica e arte vengano messe al servizio delle donne per raggiungere gli obiettivi di cui sopra.

Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione intende promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali, internazionali e con personalità e istituzioni italiane e straniere di qualsiasi natura giuridica che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le proprie manifestazioni.

La Fondazione può, inoltre, stipulare accordi con istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi di cui sopra.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate salvo

quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- a. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- b. stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- c. partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d. promuovere iniziative innovative di beneficenza per finanziare i progetti che raccolgono le sfide sociali e socio-sanitarie piu' urgenti a favore della donna;
- e. attivare campagne di sensibilizzazione anche attraverso mezzi di comunicazione di massa;
- f. ricercare, mettere a disposizione professionisti che possano rivelarsi utili alla realizzazione dei progetti;
- g. promuovere e finanziare attività architettoniche e artistiche volte a realizzare strutture sanitarie di avanguardia, anche dal punto di vista estetico, e incentivare attività ludiche che possano migliorare la qualità del soggiorno della donna bisognosa di cure;
- h. promuovere e organizzare seminari, corsi, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo

alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema economico-industriale, politico e sociale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

i. sostenere le attività cliniche, di formazione e di ricerca sia direttamente sia attraverso l'acquisto di apparecchiature, strumenti, materiali di consumo e la concessione di premi, contratti, borse di studio, sovvenzioni anche a beneficio di dipendenti di strutture sanitarie;

j. collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

k. svolgere, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative, attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e del D.lgs 385/1993 in materia di attività bancaria e finanziaria;

l. svolgere, in via strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura costituiti secondo leggi straniere;

m. svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nella fase iniziale dell'operatività della Fondazione le attività di cui sopra saranno prevalentemente dirette verso le strutture universitarie di Ginecologia e Ostetricia presso il Presidio Ospedaliero S. Anna che con le loro concentrazioni di casistica e di risorse professionali e la loro sinergia fra

attività didattico-formativa e di ricerca scientifica sono atte a garantire prestazioni di eccellenza in ambito assistenziale, formativo e scientifico.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo iniziale indisponibile costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia specificamente destinata a incrementare il patrimonio;
- dalla parte di ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse che con delibera del Consiglio di Amministrazione siano specificamente destinati a incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai contributi attribuiti con specifica destinazione al patrimonio indisponibile da enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e internazionali.

Articolo 6 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi non espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati a patrimonio;

- dalle quote e dai contributi concessi dai Membri non espressamente destinati a patrimonio;

- dai ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione e che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile dal Consiglio di Amministrazione.

Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 10 aprile successivo verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'Assemblea per l'approvazione che dovrà avvenire entro il 30 aprile seguente, con le maggioranze di cui al successivo art. 15.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I Membri della Fondazione, che assume come detto nell'atto costitutivo la natura anche di Fondazione di partecipazione, si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori;
- Onorari.

Articolo 9 - Fondatori

Sono Fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto, in proprio o per procura speciale, l'Atto di Costituzione.

Essi non sono tenuti ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

Tale qualifica è vitalizia, per quanto riguarda le persone fisiche e non è trasmissibile.

Articolo 10 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitore, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione che ne determinerà anche la durata, coloro che contribuiscano con un'attività anche professionale, non retribuita, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Sostenitore dura per almeno 3 (tre) anni e si rinnoverà a

seguito del versamento della quota determinata dal Consiglio di Amministrazione, o nel caso previsto al secondo comma, in seguito a nuova delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori verranno rappresentati in Assemblea con diritto di voto da un componente designato dai Sostenitori stessi.

Articolo 11 - Onorari

Possono ottenere la qualifica di Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono al perseguimento degli scopi della Fondazione nel campo della sanità, della ricerca, della cultura e dell'informazione.

Gli stessi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e non sono tenuti ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

La qualifica di Onorario è di carattere onorifico e non coinvolge nell'attività della Fondazione.

Articolo 12 - Esclusione e recesso

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione, oppure producano discredito sulla Fondazione o in altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.

L'esclusione di un Fondatore deve essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Per l'esclusione di un Sostenitore, di un Onorario o di un Aderente è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In nessun caso si terrà conto della presenza e del voto del membro o dei

membri da escludere.

L'esclusione dei Sostenitori, degli Onorari e degli Aderenti può essere decisa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti per i quali si è assunto l'impegno;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Sostenitori e Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Articolo 13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed i Vice Presidenti della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato degli Aderenti.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente.

Articolo 14 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai Fondatori, da un rappresentante dei Sostenitori in regola con i propri adempimenti e dall'eventuale rappresentante degli Aderenti.

L'elezione del rappresentante dei sostenitori sarà fatta, a maggioranza degli intervenuti, da parte della rispettiva assemblea di categoria, la quale sarà convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, che non avrà diritto di voto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;- deliberare in merito a modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e sempre nei limiti dell'art. 25 del codice civile e, in genere, dei poteri della pubblica autorità;
- esprimere al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti in merito al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo ed approvare detti bilanci;
- esprimere pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in merito all'esclusione dei Membri in base a quanto stabilito dall'art. 12 del presente Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed in merito alla devoluzione dell'eventuale Patrimonio residuo, sempre nei limiti dell'art. 26 e

seguenti c.c. quanto ai poteri della pubblica autorità;

- deliberare su quant'altro ad essa demandato dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato o invio di te-lefax o invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli membri aventi diritto all'atto dell'adesione alla Fondazione e che gli stessi dovranno avere cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza (fisica o per delega) della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con i membri presenti in seconda convocazione.

Tutti i Fondatori, il rappresentante dei Sostenitori e l'eventuale rappresentante degli Aderenti hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto che devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei Membri, fermo restando quanto previsto negli articoli 12 e 23.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, nominati dall'Assemblea.

In caso di morte o dimissioni di uno dei Consiglieri, si procede allo loro sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione col voto favorevole di due terzi dei suoi componenti in carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato nel rispetto dei poteri della pubblica autorità in base al codice civile e alle leggi speciali.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla prima Assemblea, nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali, quanto ai poteri della pubblica autorità.

Qualora lo si ritenga strumentale all'ottimale svolgimento del Consiglio, possono essere invitati a partecipare al Consiglio di Amministrazione Sostenitori, Onorari, Aderenti o altre figure professionali per dare contributi

specifici al fine del perseguimento degli scopi.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima, nel rispetto dei poteri e compiti delle autorità pubbliche in materia di Fondazioni secondo il codice civile e le leggi speciali.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività ed esaminare i progetti eventualmente proposti dal Comitato Scientifico;
- attribuire la qualifica di Sostenitore od Onorario, in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
- nominare, al suo interno, il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra gli amministratori nominati dai Fondatori, e due Vice Presidenti della Fondazione; la prima nomina è fatta nell'atto costitutivo;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, individuando singoli progetti ed affidandone la realizzazione a dei team operativi, di cui indicherà i/il responsabili/e;
- nominare i componenti dell'eventuale Comitato Scientifico che possono anche far parte del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Tesoriere ed il Segretario della Fondazione, che svolgono rispettivamente attività di gestione finanziaria e di gestione amministrativa della Fondazione sulla base di specifiche deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva la prima nomina in sede di costituzione;
- nominare il membro del Consiglio di Amministrazione incaricato di coordinare i Sostenitori;

- nominare il membro del Consiglio di Amministrazione incaricato di coordinare gli Aderenti;

- adottare l'eventuale regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;

- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;

- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate, per il perseguimento degli scopi o per incrementare il patrimonio della Fondazione, e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;

- determinare le quote annuali che devono versare gli Aderenti;

- proporre eventuali modifiche statutarie e sottoporle all'Assemblea;

- fissare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;

- proporre lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, in merito ai quali deve deliberare l'Assemblea con le maggioranze di cui al successivo art. 23.

Articolo 16 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e il luogo che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio

piemontese.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età che riveste la qualifica di vicario.

In caso di assenza anche dei Vice Presidenti, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 17 - Presidente e Vice Presidenti della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione (la prima nomina è fatta nell'atto costitutivo dai Fondatori) e dell'eventuale Comitato Scientifico, ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; è fatto salvo quanto infra detto per il Segretario.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

I Vice Presidenti della Fondazione svolgono attività vicaria del Presidente stesso.

Pertanto, in caso di impedimento del Presidente di svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, quest'ultimo potrà conferire incarico ai Vice Presidenti di sostituirlo, con i medesimi poteri.

Il Presidente della Fondazione e i Vice Presidenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

Articolo 18 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione (fatta salva la prima nomina in sede di atto costitutivo) e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Il Segretario è responsabile operativo dell'attività della Fondazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione ed agli atti del Presidente.

Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa della Fondazione predisponendo mezzi e strumenti necessari per organizzare e attuare le singole iniziative, per stipulare contratti con qualsiasi Istituto di Credito privato o bancario e cioè contratti di deposito, di locazione di cassette, di conto corrente e similari con il riconoscimento della firma disgiunta del Presidente della Fondazione.

Essi sono componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo e di bilancio

preventivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonchè chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.

Gli stessi possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, senza che occorra la giusta causa.

Articolo 20 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Essi restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, o fino al compimento dell'incarico.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al

programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 21 – Comitato degli Aderenti

Il Comitato degli Aderenti è costituito dagli Aderenti ed è presieduto da un membro del Consiglio di Amministrazione.

Gli Aderenti sono le persone fisiche e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a diffonderne le finalità e gli scopi e ad aumentare il numero degli Aderenti.

Gli Aderenti affiancano e sostengono la Fondazione in tutte le sue iniziative.

Il Comitato degli Aderenti può proporre attraverso un suo rappresentante nuove iniziative di raccolta fondi che verranno sottoposte per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Gli Aderenti corrispondono annualmente un contributo in denaro non inferiore all'importo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuo viene versato. La qualifica di Aderente cessa per il mancato pagamento del contributo annuo o è decisa dal Consiglio di

Amministrazione per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Il Comitato degli Aderenti verrà rappresentato in Assemblea con diritto di voto da un componente designato dagli Aderenti stessi qualora il Comitato raggiunga un numero di Aderenti minimo di 100 (cento) membri.

Articolo 22 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un arbitro, amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale di Torino, su istanza della parte più diligente. L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed, in ogni caso, uniformandosi allo spirito del presente statuto.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nè quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria.

La sede dell'arbitrato sarà Torino e l'arbitrato sarà rituale.

Articolo 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio, esperita la fase di liquidazione verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, ad altre ONLUS ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge numero 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, quindi, nel

rispetto dei poteri della pubblica autorità e degli articoli 30 e seguenti del

c.c.

Visto per inserzione

Torino, 19 settembre 2016

CHIARA BENEDETTO

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO